

Le riserve, l'errore progettuale e le istruzioni del DL.



Come già esposto in altri articoli del BLOG, l'Allegato II.14 del Codice ha introdotto **rilevanti cause di inammissibilità** delle riserve, anche con riferimento **al Progetto**, agli **aspetti tecnici** esecutivi nonché alle **istruzioni ritenute "erronee" del DL**.

Breve riepilogo "storico"



I principi in materia di riserve (BLOG del 23/7/2024; 27/9/2023), **sono i medesimi dal 1895.**

-Regio Decreto 350/1865 “*Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al **pù presto nel registro di contabilità** se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di*



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

13 maggio 2025

15 giorni, esplicitare le sue riserve, **scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande** di indennità, e indicando **con precisione le cifre** di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda”

-**Capitolato 1063/1962** “Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere **presentate ed iscritte, a pena di decadenza nei termini** e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma”

-Successivamente le medesime regole, seppure con adeguamenti generali, si ritrovavano nel **DPR 554/99**, nel **DM 145/2000**, nel **DPR 207/2010** (regolamento da rimpiangere).

-Con il **DM 49/2018** la gestione è stata rinviata al Capitolato Speciale di Appalto, creando di fatto un regime di “**Riserve fai da te**”.

-Infine con l'attuale **Allegato II.14** in parte sono stati ripristinati i principi sopra indicati, residuando comunque una certa confusione sui tempi di esplicitazione delle riserve (**i soliti 15 giorni sono spariti**) e rinviando parte della gestione delle riserve sempre al Capitolato; anche oggi in parte vige il regime delle “**Riserve fai da te**”.

Le cause di inammissibilità della riserva: il progetto e le istruzioni tecniche del DL



Nella **redazione** delle riserve (ed anche nella loro **analisi**), occorre porre attenzione a quanto esposto all'art. 7, comma 2, dell'Allegato II.14 (BLOG del 23/7/2024; 27/9/2023), il quale precisa che le riserve **SONO INAMMISSIBILI** (ovvero **non possiedono le condizioni minime per essere prese in considerazione**),

quando:

- a) non contengono in modo **preciso e specifico** le ragioni della domanda;
- b) non indicano la **precisa quantificazione** delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute (salvo nel caso di fatti continuativi;
- c) non vi è l'indicazione **degli ordini di servizi**, emanati dal DL, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

ed inoltre quando:



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

13 maggio 2025

D) non vi sono le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle **MODALITÀ COSTRUTTIVE** previste dal capitolato speciale d'appalto o **dal PROGETTO ESECUTIVO**;

E) non sono indicate le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e **delle ISTRUZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI TECNICI** ed economici della gestione dell'appalto;

F) non sono previste le **CONTESTAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI DEL DL** che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Con riferimento al Progetto Esecutivo ed alla gestione del cantiere, rilevano le ipotesi di cui alle lettere **D)**, **E)**, **F)**, dalle quali emerge che **ogni contestazione di errore/omissione progettuale e relativa ad istruzioni del DL deve essere effettuate a pena di inammissibilità mediante lo strumento delle riserve.**

Il tutto fermo restando **che le stesse riserve devono essere anche TEMPESTIVE** (come indicato dallo stesso articolo 7): *“Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle ...”*

Pertanto se occorre **contestare** una **inesattezza del progetto**, sotto il **profilo tecnico e della modalità costruttiva**, nonché **le disposizioni del DL contrarie alle regole tecniche**, alle norme ed alla regola dell'arte, occorre iscrivere **riserva alla prima occasione utile: PENA LA INAMMISSIBILITÀ E/O INTEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE.**

Un esempio (Cassazione 29/1/2025).

Nella realizzazione di pile e scogliere di massi, **è emerso un errore progettuale** che ha determinato maggiori costi diretti (lavori) e indiretti (ritardi). Nel corso dei lavori, però, l'appaltatore **tarda a segnalare** quanto riscontrato alla stazione appaltante ed iscrive **riserve solo a metà dell'opera.**

L'appaltatore, invece, avrebbe dovuto **“segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni”**.



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

13 maggio 2025

Nella sostanza **l'appaltatore non risulta aver segnalato, in tempo e mediante riserve, l'errore progettuale** inerente alla “ *sotto estimazione del tempo di stoccaggio, assemblaggio e posizionamento delle pile, con conseguente infondatezza*”.

La riserva, quindi, anche se fondata risulta inammissibile ed intempestiva.

Se il DL ordina comunque l'esecuzione di opere ritenute non regolari, corrette?

“L'appaltatore è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

In conclusione, se un appaltatore riscontra un errore progettuale oppure ritiene che una istruzione tecnica sia erronea deve:

- a) segnalare il fatto alla committenza (pec, giornale dei lavori, ecc);
- b) iscriverne riserva precisa sul primo atto idoneo (sospensione, ripresa, contabilità, ODS ecc), a pena di inammissibilità ed intempestività;
- c) agire, se la committenza insiste, quale “nudus minister” (ovvero scrivere che farà quanto richiesto ma solo mero esecutore).

Domanda: Come si concilia tuttavia la disposizione dell'art. 7 che impone, a pena di inammissibilità, di contestare le previsioni del progetto esecutivo con l'art. 210, comma 2, del Codice che dispone “non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42”?

Le due norme paiono in contrasto, ma in realtà disciplinano aspetti differenti.